

Bozza di Decreto Interministeriale sugli organici e
Nota ministeriale 11729 del 29 aprile 2016

Le norme di riferimento per la determinazione delle classi e degli organici per il 2016/2017 rimangono i diversi regolamenti attuativi dell'[art. 64 del DL 112, comma 4](#), convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, sulla formazione classi, sugli ordinamenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado ([DPR 81 del 20 marzo 2009](#)) a cui si aggiunge, ora, quanto previsto dalla legge 107/15 in merito al nuovo organico dell'autonomia che è costituito dai posti comuni, dal sostegno e dai posti aggiuntivi per il potenziamento ([comma 63, legge 107/15](#)).

Nella scheda che segue sono riassunte tutte le norme, già applicate negli ultimi anni, sui parametri per la costituzione delle classi, delle cattedre e dei posti comuni nel rispetto della precedente normativa, a cui si integrano le indicazioni per la costituzione e l'assegnazione dei posti dell'organico aggiuntivo (di posti comuni, classi di concorso e sostegno) per il potenziamento. L'insieme di questi posti, complessivo di quelli per il sostegno, va a costituire il nuovo organico dell'autonomia.

PREMESSA

Il MIUR, con la [nota 11729 del 29 aprile 2016](#) (che trasmette lo schema di [Decreto Interministeriale](#) con la ripartizione dei posti) appena emanata sul personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 ha attribuito alle singole Direzioni Scolastiche Regionali una dotazione organica complessiva di posti comuni, da ripartire poi per le singole province e per i diversi gradi di scuola. Questa dotazione, per quanto riguarda la dotazione complessiva di posti comuni, è uguale a quella dello scorso anno (e dei precedenti). A tale ripartizione si aggiungono ulteriori posti per il potenziamento sia comuni che sul sostegno.

Successivamente saranno pubblicate le disposizioni (la circolare specifica) per definire l'organico del personale ATA.

La **dotazione complessiva di posti comuni** per i docenti nell'organico di diritto 2016/2017, pari a 601.126 posti comuni (comprensivi dei 287 posti in più per la Geografia nel II° grado), +48.812 per il potenziamento, +96.480 per il sostegno (compresi i posti aggiuntivi della legge 107/15).

La dotazione di posti comuni è stata così ripartita:

Ordine di scuola	Posti	Variazione rispetto al 2014/2015
Scuola dell'infanzia	81.771	+0 posti
Scuola primaria	196.707	-1.215 posti con -0,61% di alunni
Scuola secondaria di primo grado	131.033	+170 posti con +0,13% di alunni
Scuola secondaria di secondo grado (*)	191.615	+1.332 posti con +0,55% di alunni
Totale posti aa.ss. 2016-2019	601.126	+0 posti con +12.641 alunni

(*) Nella secondaria di II grado sono compresi i 287 posti stimati per l'aggiunta di Geografia; sono gli unici che si aggiungono alla dotazione totale di posti comuni degli anni scorsi, in quanto finanziati dalla legge.

La dotazione assegnata a ciascuna regione è stata a sua volta ripartita per i 4 gradi di scuola ed è stata calcolata prioritariamente sulla base della previsione sull'andamento degli alunni, e quindi delle classi (cioè in proporzione all'aumento o diminuzione del rapporto medio alunni/classi), ma anche in base ad altri elementi orografici e tenendo conto delle serie storica degli ultimi anni.

L'organico delle singole scuole verrà determinato tenendo conto della ripartizione che effettuerà, a sua volta, ciascun Direttore Regionale per le singole province e per i vari gradi di scuola.

La dotazione dei **posti aggiuntivi per il potenziamento** è stata ripartita così come previsto nell'allegato 1 della legge 107/15:

- *Scuola primaria:* 18.133
- *Scuola secondaria di primo grado:* 7.206
- *Scuola secondaria di secondo grado (*):* 23.473

Totale posti a.s. 2016-2019 **48.812**

I PUNTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE

Indicazioni generali

- La ripartizione dei posti ha tenuto conto del numero degli alunni rilevati in organico di fatto 2015/2016, dell'entità della popolazione scolastica per il periodo 2016-2019, della serie storica della scolarità negli ultimi anni e delle situazioni orografiche.
- Gli USR, nel ripartire la dotazione organica di diritto alle province, possono operare delle compensazioni tra i vari gradi di scuola (solo per la quota di posti comuni), compresa la scuola dell'infanzia.
- La scuola dell'infanzia continua ad essere esclusa dell'attribuzione dei posti per il potenziamento, mentre per gli altri gradi questa è determinata dalla tabella 1 allegata alla legge 107/15.
- Gli ATP, per conto degli USR, provvederanno ad attribuire alle scuole i posti necessari per l'organico curriculare ed i posti del potenziamento tenendo conto delle richieste delle scuole per le diverse classi di concorso in base al PTOF. Andrà comunque tenuta in considerazione l'attribuzione già effettuata nell'ultima fase del piano straordinario di assunzioni al fine di evitare situazioni di squilibrio e garantire la permanenza (per quanto possibile) dei docenti in esubero nelle attuali scuole di titolarità.
- Nella circolare si ricorda anche che, sui posti del potenziamento, non sono possibili le sostituzioni dei docenti, salvo che queste non siano necessarie per assicurare le attività curricolari previste nel POF o in caso di utilizzo dei posti del potenziamento per lo sdoppiamento delle classi o dei singoli insegnamenti.
- Le norme per la formazione delle classi rimangono quelle definite nel DPR 81/09.
- Nella scuola secondaria di secondo grado sia gli organici, che la mobilità, che l'individuazione dei perdenti posto, continueranno ad essere effettuati sulla base delle vecchie classi di concorso (DM 39/98).

Norme specifiche

Scuola dell'infanzia

- Confermato lo stesso numero complessivo di posti dello scorso anno.
- In presenza di disponibilità di organico nella scuola primaria è possibile operare compensazioni verso la scuola dell'infanzia (solo sui posti di diritto comuni) nel limite massimo del 10%
- Confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.

Scuola primaria

- Confermato il modello orario ordinario a 27 ore settimanali (che sarà anche il parametro di calcolo per l'attribuzione dei posti) mentre quello a 24 ore sarà attivabile "solo" se richiesto esplicitamente dalle famiglie.
- Le eventuali risorse organiche eccedenti della primaria vanno prioritariamente utilizzate per mantenere i modelli orari superiori alle 27 ore già in atto.
- Nulla cambia per il tempo pieno.
- Gli spezzoni orario di posto comune possono essere abbinati alle ore aggiuntive necessarie per l'insegnamento dell'inglese, quelli non inferiori alle 12 ore si arrotondano a posti interi.
- Le pluriclassi vanno previste solo in via eccezionale e sarà comunque possibile utilizzare i posti del potenziamento per sdoppiare sia singoli insegnamenti che l'intera classe.

Scuola secondaria di I° grado

- Nulla cambia per la costituzione delle classi a tempo normale o prolungato e l'assetto delle cattedre rimane regolato dal DM 37/09.
- Nulla cambia per l'insegnamento dello strumento musicale.
- Rimangono le norme di garanzia per i docenti della seconda lingua comunitaria titolari nella scuola rispetto alle richieste di cambiamento della lingua.

Scuola secondaria di II° grado

- Gli organici degli istituti con diversi ordinamenti rimangono distinti (come in passato), così come distinta sarà la quota del potenziamento. Di conseguenza anche l'individuazione di eventuali perdenti posto si attuerà sulle singole graduatorie interne.
- Le classi prime, in presenza di ordinamenti diversi, si costituiscono in modo autonomo, mentre si determinano sulla base del numero complessivo di alunni se si tratta di indirizzi diversi nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale o nei diversi percorsi liceali.
- Per le classi iniziali del secondo biennio valgono le stesse regole di quelle iniziali.
- Anche nel II° grado si applica la stessa norma di garanzia per i docenti titolari di lingua straniera.

Uffici tecnici

- È possibile attivare l'ufficio tecnico nel rispetto dei regolamenti dell'istruzione tecnica e professionale (uno soltanto, anche se sono presenti diversi ordinamenti nella stessa scuola) e sarà competenza degli USR (e non più del Miur) autorizzarli. Prioritariamente la scelta della classe di concorso deve essere finalizzata alla riduzione dell'esubero.

IeFP

- Nulla cambia rispetto allo scorso anno per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex serali)

- Nulla cambia rispetto allo scorso anno. I docenti rimangono titolari presso le singole sedi associate ai CPIA (ex CTP). Va garantito il mantenimento dei posti attuali.

Scuole carcerarie ed ospedaliere

- Nessuna novità.

Sostegno

- La dotazione organica di diritto definita dalla legge 128/14 (90.034 posti) è stata integrata da ulteriori 6.446 posti previsti dalla legge 107/15 per un totale di 96.480 posti.
- Rimane ferma la sentenza della Corte Costituzionale che consente poi l'attivazione di ulteriori posti in deroga in organico di fatto come negli anni scorsi.
- Gli organici di sostegno del II° grado continuano ad essere definiti in modo distinto per le 4 aree (ai fini delle successive assunzioni o supplenze), mentre la mobilità si farà tenendo conto dell'unificazione di queste 4 aree.
- Nell'attribuzione dei posti di diritto alle singole scuole nel II° grado (fermo restando ulteriori deroghe nel fatto), c'è un impegno a prevedere il maggior numero possibile di conferme nella scuola di attuale utilizzo (per garantire la continuità didattica).

I PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DEGLI ORGANICI

Le norme di riferimento

La fonte normativa principale da considerare per la costituzione delle classi e la determinazione degli organici è il **DPR 81/09** sul "Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola", che contiene i parametri sulla formazione delle classi.

Criteri generali

- a) nella formazione delle classi va assicurato il rispetto del limite costituito dall'organico complessivamente assegnato dal D.I. a ciascuna Regione e ciascuna Provincia
- b) le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti. Gli alunni sono assegnati alle classi solo successivamente sulla base dell'offerta formativa e comunque nel limite delle risorse assegnate
- c) rimane vincolante il rispetto delle disposizioni relative al numero massimo di alunni per classe, in caso di limitate dimensioni delle aule, ed il rispetto delle norme sulla sicurezza (espressamente richiamate nella circolare)
- d) i Dirigenti dell'amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei parametri

Costituzione classi con alunni con disabilità

Le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite "di norma" con non più di **22 alunni** a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità di riduzione numerica di ciascuna classe. Tenendo però conto che comunque, la costituzione di classi e sezioni, deve essere effettuata nel limite della dotazione organica complessivamente assegnata, ne consegue che la costituzione delle classi può essere effettuata anche in deroga al suddetto parametro di 22 alunni se non compatibile con il tetto massimo. **Nella**

Nota ministeriale c'è solo una raccomandazione ad evitare la costituzione di classi con più di 22 alunni.

Un passaggio importante nel D.I. riprende che *"I DS cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni"*.

Scuola dell'infanzia

- Il numero di bambini deve essere **non superiore a 26 e non inferiore a 18**, salvo quanto detto in presenza di handicap: il divisore è, quindi, pari a 26. Eventuali eccedenze saranno ripartite **fino a 29 alunni** per classe.
- È confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.
- È possibile operare compensazioni di posti verso la scuola dell'infanzia (solo sui posti di diritto comuni) nel limite massimo del 10%, visto che all'infanzia non è possibile attribuire posti aggiuntivi sul potenziamento.

Scuola primaria

Formazione classi

- Le classi di scuola primaria saranno costituite, in ciascun plesso, da **non meno di 15 e non più di 26 bambini, elevabili a 27 in presenza di resti**.
- Nelle zone di montagna e piccole isole il numero minimo scende da 15 a 10 bambini.
- Le pluriclassi dovranno essere costituite da non meno di 8 e non più di 18 bambini.
- Le opzioni possibili sul tempo scuola (sulla base delle richieste delle famiglie) sono: a **24 ore** settimanali (solo in via eccezionale e se esplicitamente richiesto dalle famiglie in numero tale da poter costituire una classe), a **27 ore** con esclusione delle attività opzionali facoltative, a **30 ore**, comprensive dell'orario opzionale facoltativo nei limiti dell'organico assegnato, a **40 ore**. Tale ultimo modello (ex tempo pieno!!) viene confermato nella consistenza organica attuale. Un eventuale potenziamento del tempo pieno è possibile solo nell'ambito della dotazione organica assegnata.
- Nelle scuole dove è presente sia il tempo normale che il tempo pieno, il numero delle classi sarà definito sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. In caso di eccesso di domande rispetto alle classi autorizzate e all'organico assegnato, il Consiglio d'Istituto stabilirà i criteri generali di ammissione ai vari modelli orario possibili.
- L'insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato ad un insegnante di classe formato. Pertanto, solo in via "residuale", potranno continuare ad essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe anche nell'anno prossimo, posti che saranno costituiti su non meno di 7/8 classi.
- Sono possibili ore di compresenza nel margine delle ore residue derivanti dalla presenza di docente specifico per l'insegnamento della religione cattolica o della lingua inglese.

Determinazione organico di diritto

- A prescindere dalle scelte fatte dalle famiglie sul modello orario (24 ore, 27 ovvero 30), il numero dei posti si calcola moltiplicando il numero totale delle classi del Circolo/Istituto Comprensivo per 27 e dividendo il totale per 22 (orario di lezione contrattuale). **NB: i risparmi derivanti dal calcolo a 27 ore per tutte le classi, piuttosto che a 30 almeno nelle ultime classi negli anni precedenti, devono rimanere nelle disponibilità di ciascuna scuola al fine di consentire per quanto possibile il mantenimento di un tempo scuola superiore alle 27 ore.**

- Nelle classi a tempo pieno sono attribuiti due posti per classe. Le 4 ore disponibili per ciascuna classe (la classe fa 40 ore alla settimana, i due docenti 44) diventano disponibili, previo programmazione del Collegio Docenti, per le esigenze di tutta la scuola nell'ambito dell'organico d'istituto. In particolare per elevare da 27 a 30 l'orario nelle altre classi, oppure per l'assistenza a mensa dove si effettuano rientri pomeridiani.
- Qualora dalle modalità di calcolo di cui sopra rimangano dei resti orari, questi si sommano a livello di Circolo o Istituto comprensivo. Se il resto totale è superiore o pari a 12 ore, questo resto si può arrotondare a posto intero (compatibilmente con la dotazione complessiva). Tale arrotondamento, al contrario, è obbligatorio in presenza di esubero a livello provinciale. Se è inferiore alle 12 ore, allora la quota-orario rimane a livello di istituto ma non costituisce posto intero. Solo se nella scuola, oltre al resto inferiore a 12 ore necessitano altre ore (ad esempio di lingua inglese) allora i due diversi spezzoni orari si possono abbinare e diventare posto intero. Questo accade quando le ore necessarie per assicurare l'insegnamento della lingua inglese (LS) in tutte le classi sono meno di 18 e quindi non sufficienti a costituire un posto intero di specialista su LS (le classi "scoperte" possono essere inferiori al numero di 7/8 necessarie per costituire un posto intero di LS).
- Le ore per l'insegnamento della religione cattolica (quindi i posti) sono aggiuntive nel caso in cui l'insegnamento non è prestato dal docente di posto comune in possesso dell'idoneità.
- Qualora con i docenti assegnati non sia possibile assicurare l'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi, sono assegnati docenti specialisti di LS: un posto ogni 7-8 classi e per non meno di 18 ore. In presenza di specifico spezzone orario vale quanto detto sopra.
- Con le 4 ore dell'orario docenti eccedenti le 40 del tempo pieno (nel caso sia attivato), con le eventuali ore di compresenza derivanti dell'insegnamento aggiuntivo della religione cattolica o per l'insegnamento con lo specialista per LS, con le ore che si rendono disponibili nel caso si attivino nella scuola prime classi a 24 ore (solo se richiesto dalla famiglie per un numero di alunni tali da costituire almeno una classe), con eventuali (ma improbabili) posti aggiuntivi assegnati dall'USP alla scuola, sarà possibile:
 - o *estendere il tempo scuola fino a 30 ore anche nelle prime classi;*
 - o *assicurare il tempo mensa come aggiuntivo alle 30 ore in presenza di rientri pomeridiani (es. articolazione a moduli);*
 - o *estendere il tempo pieno a nuove classi, rispetto a quelle attualmente funzionanti nella scuola, se richiesto dalle famiglie.*

I posti per il potenziamento sono posti aggiuntivi.

Sulle modalità di utilizzo della risorsa "organico" assegnata complessivamente decide la singola scuola nell'ambito del POF discusso e deliberato in collegio docenti.

Scuola secondaria di 1° grado

- Le classi prime saranno costituite, di norma, da non più di 27 alunni e non meno di 18. Le eventuali eccedenze sono ripartite fino ad un massimo di 28 alunni. Si costituisce una unica classe qualora il numero degli iscritti non superi le 30 unità. Il divisore è aumentato, pertanto, da 25 che era in passato a 27.
- Le classi seconde e terze dovranno essere in numero pari rispettivamente alle prime e seconde, a condizione però che il numero medio non sia inferiore a 20 alunni per classe. In caso contrario si dovrà procedere alla loro ricomposizione secondo i parametri di costituzione delle prime classi.

- Nei comuni di montagna, piccole isole e aree geografiche abitate da minoranze linguistiche il numero minimo da rispettare scende da 18 a 10 alunni.
- Le pluriclassi saranno costituite con non più di 18 alunni.
- Le classi a **tempo prolungato** saranno attivabili:
 - o *compatibilmente con la dotazione organica assegnata,*
 - o *a condizione che ci sia il numero minimo per la costituzione di una classe (quindi con un numero di richieste compreso tra 18 e 27),*
 - o *che ci siano le condizioni (servizi e strutture) per almeno 2 rientri pomeridiani a settimana,*
 - o *che ci sia il funzionamento di almeno un intero corso a tempo prolungato. Questo non significa però che nuovi corsi a tempo prolungato, a partire dalle prime, non saranno più possibili, ma che dovrà essere valutata la possibilità che la nuova prima diventi "in progressione" un corso completo.*
- Il numero delle classi si formulerà sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. Solo successivamente si procederà alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato e a tempo normale sulla base delle richieste delle famiglie.
- Sono mantenuti i corsi ad indirizzo musicale oltre le 30 ore nel tempo normale e all'interno del modello esteso (fino a 40 ore) nel tempo prolungato. In entrambi i casi va assicurato l'insegnamento di 4 diversi strumenti musicali.
- Lingue straniere: 3 ore settimanali obbligatorie di inglese in tutte le classi e 2 ore di seconda lingua comunitaria. La scelta della seconda lingua deve tenere conto della presenza o meno di docenti con contratto a tempo indeterminato. Eventuali trasformazioni delle cattedre per diversa lingua straniera sono quindi possibili solo in assenza di titolare a tempo indeterminato nella scuola e solo in assenza di esubero provinciale sulla seconda lingua attuale. Il potenziamento della lingua inglese è stato di fatto abrogato (la CM non ne parla più).
- Scuole medie collocate in zone particolarmente disagiate. Sarà possibile, laddove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un numero di alunni molto basso, organizzare attività didattica in modo flessibile e con raggruppamenti variabili di alunni. La dotazione organica assegnata sarà di 3 cattedre, di cui una di area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una terza dell'area artistico - espressiva o motoria (in questo ultimo caso, area motoria, occorre che ci sia un progetto specifico da parte della scuola).

Determinazione organico di diritto

Nel **tempo normale** tutte cattedre sono a 18 ore. Pertanto si avrà una cattedra di:

- *italiano, storia e geografia ogni 2 classi (9+9);*
- *matematica ogni 3 classi;*
- *inglese ogni 6 classi;*
- *seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica ogni 9 classi.*
- *religione ogni 18 classi.*

Le ore di approfondimento in materie letterarie non possono costituire da sole cattedra, ma concorrono alla costituzione delle cattedre di "Italiano, Storia e Geografia".

Nel **tempo prolungato** tutte cattedre sono a 18 ore e cioè:

- ogni 6 classi (2 corsi interi), 5 cattedre di italiano, storia e geografia;
- ogni 2 classi, 1 cattedra di matematica;
- ogni 6 classi (2 corsi interi), 1 cattedra di inglese;
- ogni 9 classi (3 corsi interi), 1 cattedra rispettivamente di seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica;
- ogni 18 classi, 1 cattedra di religione.
- una o due ore (da 38 a 40) in più potranno essere assegnate, se richieste dalla scuola; contribuiscono a formare cattedre interne nell'insegnamento scelto, solo in presenza di altri spezzoni della stessa materia e non possono costituire, esse stesse, una cattedra-orario.

Aspetti problematici

a) Costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia nel tempo prolungato

Per ogni 6 classi (due corsi interi) saranno assegnate 5 cattedre. Sulle modalità di costituzione di queste 5 cattedre ci sono vincoli rigidi sui "pacchetti orari", mentre sono possibili diverse soluzioni sulle "cose da fare" (insegnamenti). Su questo secondo aspetto si decide scuola per scuola. Di seguito vengono prospettate alcune delle possibili combinazioni. Due cattedre costituite con 15 ore in una classe e 3 in un'altra (per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia o geografia, se la scuola lo decide). Altre due cattedre con 12 ore in una classe e 6 in un'altra (sempre per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia e/o geografia, se la scuola lo decide). La quinta cattedra di 9 + 9 ore in due classi (tutte disciplinari, oppure in parte disciplinari ed in parte anche qui per mensa, approfondimento, progetto se si è decisa la separazione degli insegnamenti di italiano, storia e geografia).

b) Inglese potenziato

Non è attivabile con i posti comuni, infatti la Nota (così come negli ultimi anni) non ne parla affatto. Altra cosa è se si attiva un progetto con le "eventuali" risorse del potenziamento.

Scuola secondaria di 2° grado

Formazione classi

- Le prime classi saranno costituite, di regola, con 27 alunni. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza.
- Solo nelle istituzioni scolastiche (IIS) comprendenti ordini di studio di diverso tipo (ad es. un tecnico con un professionale o con un liceo), le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali.
- Le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio saranno costituite applicando la stessa normativa delle prime classi ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi.

- Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è di norma pari a 25 iscritti.
- È possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.
- Deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi, ecc...) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni.
- Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni.
- Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultime classi a condizione che siano costituite, di norma, da almeno 10 alunni.

Educazione fisica

Le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l'insegnamento per squadre, ma solo con le risorse assegnate (posti assegnati su potenziamento).

Situazioni disagiate

Nelle piccole isole, comuni di montagna, zone a minoranza linguistica, aree a rischio di devianza è possibile costituire classi uniche per ciascun anno di corso con un numero di alunni inferiore ai parametri normali.

Costituzione delle cattedre in organico di diritto

Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre nelle attuali classi di concorso, tutte ricondotte a 18 ore. È evidente, però, che non in tutte le discipline sarà possibile la costituzione di cattedre interne a 18 ore: ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) del modulo di insegnamento sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso, in presenza di docente titolare da salvaguardare, la cattedra interna potrà essere costituita a 16 ore (il minimo deve essere pari ad almeno 15 ore).

Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell'ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nello stesso Istituto (se gli organici sono distinti si tratta sempre di COE cattedra orario esterna). Negli altri casi secondo il principio della facile raggiungibilità. Sarà anche possibile, in presenza di spezzoni della stessa classe di concorso (ad es. 9 + 9 ore) nei diversi ordinamenti dello stesso istituto (quindi con organici autonomi) ed un posto di potenziamento assegnato nella stessa classe di concorso, costituire cattedre "miste" (9 ore curricolari +9 di potenziamento) piuttosto che una cattedra orario intera ed un posto intero di potenziamento.

Attribuzione degli insegnamenti per le classi dell'intero quinquennio

Il prossimo anno scolastico 2016/2017 si darà attuazione alla revisione delle anagrafi del personale docente in relazione alle nuove disposizioni di razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso di cui al DPR 19/16. In attesa della sua definitiva applicazione, le dotazioni organiche degli istituti e le operazioni di mobilità sono ancora definite sulle classi di concorso del DM 39/98.

Pertanto tutte le ore dei vari insegnamenti previsti nel quadro orario degli attuali ordinamenti, saranno attribuite alle classi di concorso oggi esistenti e concorreranno, insieme alle ore delle classi successive, alla costituzione di cattedre orario interne alla scuola.

Laddove un insegnamento sia riconducibile a più classi di concorso (come già accadeva in passato per le cosiddette "classi di concorso atipiche"), le relative ore concorrono a costituire cattedre interne in una di queste classi di concorso, tenendo conto che va salvaguardata per quanto possibile la titolarità dei docenti della scuola evitando nel contempo la trasformazione di cattedre orario interne, in COE. Pertanto in presenza di più titolari, la formazione delle cattedre terrà conto in primis degli insegnamenti esclusivi, poi di quelli "atipici", incrociando le graduatorie interne delle varie classi di concorso interessate.

- In presenza di classi di concorso "atipiche" **sono da salvaguardare i docenti che impartiscono l'insegnamento o il laboratorio** presente nell'indirizzo, nell'articolazione, nell'opzione, nonché nel curriculum adottato dalla scuola e non quello posizionato primo in graduatoria, ma titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente (come già indicato nella nota 3714bis/12 e nella circolare dello scorso anno).
- Anche al fine di garantire la continuità dei percorsi storicamente presenti nelle singole scuole occorre prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:
 - o *Geografia generale ed economica è assegnata alla classe 39/A e solo il via residuale e per evitare situazioni di soprannumerarietà alla 50/A e 60/A.*
 - o *nell'ambito dell'indirizzo Design del Liceo artistico per definire le classi di concorso interessate va fatto riferimento a quelle che si riferiscono ai distinti settori di produzione: metalli, ceramica, tessuto, moda, vetro, legno, arredamento, libro, industria.*
 - o *nell'indirizzo Arti figurative va tenuto in considerazione il curriculum adottato: "Scultura" o "Pittura"*
 - o *nell'istituto professionale per l'industria ed artigianato va tenuto in considerazione lo specifico settore produttivo*
- In assenza di docenti titolari nella scuola a cui assegnare la disciplina, tali ore verranno attribuite ad una delle classi di concorso di confluenza, "di concerto" con l'ATP e tenendo conto dell'eventuale esubero a livello provinciale.
- Qualora non si verificassero le sopracitate condizioni, il Dirigente scolastico provvede ad assegnare queste ore alla classe di concorso individuata sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti, concordandone con l'ATP la scelta, in relazione alle legittime aspettative dei precari inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (equilibrio e pari opportunità a tutti).

Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

- I percorsi triennali per l'acquisizione delle qualifiche sono realizzati dalle regioni.
- Possono essere realizzati dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (*Vedi linee guida [legge 40/07] e Intesa conferenza unificata del 16 dicembre 2010*)
 - o *Offerta sussidiaria integrativa (gli alunni si iscrivono per un indirizzo quinquennale, ma chiedono di acquisire anche la qualifica triennale)*
 - o *Offerta sussidiaria complementare (gli alunni si iscrivono direttamente per avere la qualifica triennale e il diploma professionale quadriennale, ove possibile)*

In ogni caso l'organico assegnato alla scuola non è separato, e l'attivazione di nuovi percorsi IeFP non comporterà risorse aggiuntive perché dovrà rientrare nel limite del numero di classi definito; l'assegnazione dei docenti alle classi IeFP e/o a quelle IP sarà effettuata dal DS sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali, resi oggetto di adeguata informativa sindacale.

Ufficio tecnico

La procedura da seguire per attivare gli uffici tecnici (negli istituti tecnici tecnologici e professionali industria e artigianato), è stata modificata rispetto a quella in uso. Dal prossimo anno, infatti, non sarà più il Miur ad autorizzare i posti in organico di diritto ma lo faranno direttamente gli USR.

Pertanto:

la scuola (il DS) deve fare la richiesta all'ATP chiedendo un posto in organico per un Itp della propria scuola (se appartenente a classe di concorso in esubero in provincia); oppure comunque un posto di Itp, sempre per classe di concorso in esubero nella provincia;

- gli ATP devono verificarne le condizioni di fattibilità, come da circolare, e comunicare le richieste all'Usr;
- l'Usr, verificato che il posto richiesto stia nei limiti della Dop complessiva di posti attivabili in diritto nella provincia ed in regione (NB: si può chiedere altra classe di concorso "solo" se non c'è affatto esubero in provincia tra gli Itp), autorizza direttamente le richieste.

Organico di sostegno

Sul sostegno si conferma la sentenza della Corte Costituzionale (n. 80 del 22 febbraio 2010) che ha dichiarato l'illegittimità della legge 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) su due punti:

- a) illegittimo il comma 413 dell'art. 2 nella parte in cui si prevede un tetto massimo al numero dei posti di insegnanti di sostegno;
- b) illegittimo anche il comma 414, sempre dell'art. 2, nella parte in cui si fa divieto di assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di grave disabilità, *"una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente"*.

Di conseguenza, nel rispetto della sentenza, l'amministrazione ha confermato la dotazione complessiva di posti di sostegno assegnata lo scorso anno (sulla base del dato medio di un posto di sostegno ogni due alunni con disabilità), e pari a circa **90.032** posti, + l'incremento di posti aggiuntivi previsti dalla legge 107/15 (**6.446**) per un totale complessivi di **96.480** posti come dato previsionale di massima. Questa dotazione è quella che viene presa a riferimento per definire la quota attivabile in organico di diritto.

Questa impostazione, nei fatti, comporta che la concreta attuazione di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale (e cioè che sono illegittimi tetti predefiniti per ragioni contabili) potrà trovare effettivo riscontro solo in organico di fatto dove, se necessario, si potrà superare sia il contingente complessivo già stabilito e pari a 96.480 posti, che nominare supplenti annuali su tutti i posti necessari. Nella successiva circolare sull'organico di fatto saranno fornite ulteriori indicazioni specifiche.

Come noto, infine, l'art. 15, comma 3 bis, della legge 128/13 ha previsto l'unificazione delle 4 distinte aree di sostegno nella secondaria di secondo grado ai fini della mobilità, ma gli organici dovranno sempre essere costituiti sulle preesistenti 4 aree distinte almeno fino all'a.s. 2016/2017 in quanto sia le assunzioni, che le supplenze annuali, continueranno ad essere effettuate sulle 4 distinte aree.

Istituzioni educative

Verrà emanato, come lo scorso anno, un successivo decreto specifico.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)

Come già lo scorso anno, si applicheranno le disposizioni di cui al DPR 263 del 29 ottobre 2012. Il DPR 263/12, nell'istituire i Centri d'istruzione per gli adulti (CPIA), prevede:

- percorsi di primo livello, realizzati dai CPIA, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione relativa all'obbligo di istruzione (art. 4 comma 1 lettera a)
- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana realizzati dai CPIA (art. 4 comma 1 lettera c)
- percorsi di secondo livello (ex corsi serali) realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, finalizzati al conseguimento del relativo diploma (art. 4 comma 1 lettera b).

Le dotazioni organiche per l'istruzione degli adulti rimangono confermate come nell'a.s. 2015/2016.

L'organico dei CPIA è determinato con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti. In particolare sono previsti otto docenti di cui 3 della primaria e 5 della secondaria, secondo i parametri stabiliti dall'OM 455/97, art. 4, a cui si aggiungono due docenti di scuola secondaria di I grado (art. 9 comma 4 del DM 25 ottobre 2007) riferiti ciascuno ad uno degli assi culturali dei percorsi di primo livello, per insegnamenti scelti nel Piano dell'offerta formativa.

I docenti in servizio nell'a.s. 2015/2016 presso i Centri Territoriali Permanenti e ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri medesimi.

L'organico dei docenti dei percorsi di secondo livello (ex serali) è definito:

- come conferma della dotazione organica di diritto assegnata ai percorsi in oggetto nell'a.s. 2015/2016.
- tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti dei corsi "diurni".

La riduzione dei quadri orari dei percorsi di secondo livello non competerà una riduzione della dotazione organica. Le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo di percorsi in differenti assetti organizzativi e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.